

***REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVINCIALE DI  
PROTEZIONE CIVILE***

## INDICE SISTEMATICO

Titolo 1	Comitato Provinciale di protezione _____	3
	Art.1 - Istituzione del Comitato _____	3
	Art.2 - Composizione _____	3
	Art.3 - Competenza _____	4
	Art.4 - Convocazione _____	5
	Art.5 - Gruppi di Lavoro _____	5
	Art.6 - Segreteria _____	5
	Art.7 - Spese di Funzionamento _____	5
Titolo 2	Consulta delle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile _____	6
	Art.8 - Composizione _____	6
	Art.9 - Competenza _____	6
	Art.10 -Convocazione _____	7
	Art.11 -Oneri _____	7
Titolo 3	Sala operativa e Sala radio _____	7
	Art.12 -Composizione _____	7
	Art.13 -Modalità Operative_____	7

### Assessorato alla Protezione Civile

#### REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

TIPO DOCUMENTO : <i>Regolamento</i>	VER.: <i>n. 1 del 30.05.2006</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n. 26 del 30.05.2006</i>
AREA: <i>Tecnica</i>		DIRIGENTE: <i>Ing. Pierandrea Bandinu</i>
SETTORE: <i>Protezione Civile</i>		RESPONSABILE -
SERVIZIO: <i>Protezione Civile</i>		SEDE: <i>via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)</i>
TEL.: <i>070 93 56401</i>	FAX.: <i>070 93 70 383</i>	REDATTO DA: -
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>protezione.civile@provincia.mediocampidano.it</i>

## Titolo 1   COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE

### Art.1 -   ISTITUZIONE DEL COMITATO

1. E' istituito presso la Provincia del Medio Campidano, il Comitato Provinciale di Protezione Civile quale organismo che partecipa alla organizzazione e all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi della Legge 24.02.1992, n. 225, sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dall'art. 108, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, dall'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto delle norme del Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, coordinato con Legge di convenzione 4 novembre 2001, n. 401.

### Art.2 -   COMPOSIZIONE

1. Il Comitato Provinciale per la Protezione Civile è presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato e si compone:

- dall'Assessore Provinciale alla Protezione Civile;
- dal Dirigente, o suo delegato, dell'Ufficio Provinciale di Protezione Civile della Provincia;
- da un Funzionario del servizio regionale di protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna, designato dal Direttore Generale dell'Assessorato competente;
- dal rappresentante del Prefetto territorialmente competente;
- dall'Ingegnere Capo del Genio Civile territorialmente competente o suo delegato;
- dal Comandante dei Vigili del Fuoco territorialmente competente o suo delegato;
- dall'Ispettore Provinciale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale o suo delegato;
- da un rappresentante delle Associazioni di Volontariato che operano nel territorio provinciale, eletto dalla Consulta del volontariato della Provincia del Medio Campidano per la protezione civile;
- da un esperto in rischio idrogeologico;

*Assessorato alla Protezione Civile*

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE**

- da un esperto in rischio inquinamento ambientale - chimico;
  - da un esperto di emergenza sanitaria indicato dalla ASL competente territorialmente;
  - dal coordinatore della Sala Radio della Provincia.
2. Se necessario parteciperanno ai lavori altri esperti indicati dallo stesso Comitato.
  3. Possono essere invitati ai lavori del Comitato i Sindaci dei Comuni interessati alla problematica di che trattasi, nonché, a titolo consultivo, rappresentanti di altri Enti ed Istituzioni che svolgono attività di Protezione Civile nella Provincia, nonché i rappresentanti delle organizzazioni professionali maggiormente significative.
  4. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale.
  5. Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura e cessa automaticamente con l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale. I Singoli componenti possono essere sostituiti in qualsiasi momento su decisione dell'Ente o del soggetto appartenente.

### **Art.3 - COMPETENZA**

1. Il Comitato Provinciale formula proposte ed esprime pareri ai fini della:
  - rilevazione raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi provinciali e comunali di prevenzione e dei piani di emergenza;
  - attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali;
  - predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
  - omogeneità delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, operativa, logistica e di soccorso, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1), lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulle quali strutture la Provincia deve esercitare il ruolo di vigilanza a termini di legge;
  - promozione di iniziative atte a stimolare la formazione di una coscienza di protezione civile nei cittadini, d'intesa soprattutto con le autorità ed organi scolastici, anche incoraggiando e promuovendo le attività di volontariato;

2. Il Comitato suddetto esprime altresì parere sui programmi e sui piani di protezione civile interessanti l'ambito provinciale con particolare riferimento a quelli relativi all'approntamento di sistemi di controllo ed allarme atti a fornire una tempestiva segnalazione all'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi.

#### **Art.4 - CONVOCAZIONE**

1. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o da un suo delegato con preavviso di almeno sette giorni, salvo che particolari urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione.
2. La convocazione può essere richiesta dai due quinti dei componenti il Comitato, ove ne ravvisi la necessità.
3. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, che può avvenire un'ora dopo la prima, il Comitato delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei Componenti.

#### **Art.5 - GRUPPI DI LAVORO**

1. Il Presidente, su indicazione del Comitato per lo studio di problemi specifici, può costituire dei "Gruppi di Lavoro" operativi.
2. I Gruppi di Lavoro sono composti dai componenti del C.P.P.C..
3. I Gruppi di Lavoro possono essere di volta in volta, integrati a seconda delle necessità, da componenti esperti interni o esterni al Comitato stesso.

#### **Art.6 - SEGRETERIA**

1. Il Comitato si avvale per le funzioni di Segreteria e per tutte le esigenze amministrative ed operative del Centro Provinciale di Protezione Civile.

#### **Art.7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO**

1. Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Provincia, la quale assicura la sede per le riunioni, il servizio di segreteria nonché le eventuali apparecchiature e strumenti necessari per l'espletamento dei servizi di competenza.
2. Ai componenti del Comitato a norma del presente articolo, compete il rimborso delle spese, nei limiti di quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato,

*Assessorato alla Protezione Civile*

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE**

effettivamente sostenute e chiaramente attinenti lo svolgimento delle funzioni dello stesso Comitato.

3. La carica di componente del Comitato è gratuita.

## **Titolo 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **Art.8 - COMPOSIZIONE**

1. E' istituita con Decreto del Presidente della Giunta la Consulta provinciale delle associazioni di Volontariato di protezione Civile.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore Provinciale alla Protezione Civile ed è costituita da:

- un rappresentante di tutte le Organizzazioni e Associazioni di Volontariato di Protezione Civile che hanno sede nel territorio provinciale regolarmente iscritte nei registri regionali. La designazione è fatta dal Presidente dell'Associazione, che indicherà anche il supplente;
- dal Dirigente del Servizio di Protezione Civile o suo delegato;
- dal coordinatore della sala operativa e sala radio provinciale.

### **Art.9 - COMPETENZA**

1. La Consulta ha funzioni di supporto e proposta nell'attività della Provincia in materia di Protezione civile ed in particolare:

- fornisce alla Provincia ed agli Enti che lo richiedono consulenza e pareri su tutte le problematiche del volontariato di Protezione Civile e sull'attività generale nella materia;
- partecipa all'attività operativa di Protezione Civile della Provincia,
- propone l'organizzazione di corsi, esercitazioni, manifestazioni in generale;
- fornisce supporto e si uniforma alle indicazioni del Comitato provinciale di cui al Titolo II.

#### **Art.10 - CONVOCAZIONE**

1. La Consulta si riunisce nei locali messi a disposizione dalla Provincia su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta ne facciamo richiesta 1/3 dei componenti.
2. Le funzioni di supporto all'attività della Consulta sono fornite dal Centro Provinciale di Protezione Civile.

#### **Art.11 - ONERI**

1. L'attività svolta a qualsiasi titolo dalla Consulta è gratuita e non può comportare diritto ad indennità o rimborsi di spese.

### **Titolo 3 SALA OPERATIVA E SALA RADIO**

#### **Art.12 - COMPOSIZIONE**

1. La Provincia dispone di una Sala Operativa e Sala Radio che gestisce attraverso il Centro Provinciale di Protezione Civile.
2. La Sala operativa e Sala radio viene gestita avvalendosi delle associazioni di Volontariato che mettono a disposizione gli operatori, i quali intervengono in una o più fasi della gestione della struttura.

#### **Art.13 - MODALITÀ OPERATIVE**

1. La nomina dei Coordinatori operativi è di competenza del Dirigente d'Area provinciale responsabile per materia, che determinerà con un'apposita disciplina le modalità operative di gestione.